



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

Ordinanza n. 39/14

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Località: Porti del Circondario Marittimo di Milazzo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA la propria ordinanza n° 04/2014 in data 03.03.2014 recante "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del circondario marittimo di Milazzo";
- VISTE le proprie note prot. n. 13503 in data 29.05.2014 e prot. n. 18402 in data 16.07.2014 di richiesta parere circa la fattibilità di operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte presso la banchina pescherecci del Porto di Portorosa;
- VISTA la nota prot. n. 9743 in data 31.07.2014 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina con la quale viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, alle suddette operazioni;
- VISTA la nota prot. n. 5894 in data 07.08.2014 del Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. di Messina con la quale viene espresso parere favorevole alle suddette operazioni nel rispetto delle prescrizioni previste dalla citata Ordinanza n. 04/2014;
- RITENUTO opportuno, pertanto, aggiornare la disciplina del bunkeraggio nei porti di questo Circondario Marittimo, in modo da regolamentare le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte delle unità navali ormeggiate presso la banchina pescherecci del Porto di Portorosa;
- CONSIDERATA la necessità di impartire opportune prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza delle suddette operazioni, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza portuale e della navigazione;
- VISTI gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Bunkeraggio a mezzo autobotte presso la banchina pescherecci del Porto di Portorosa)

Al "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del circondario marittimo di Milazzo", approvato con Ordinanza n. 04/2014, in data 03.03.2014, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 8bis

(Bunkeraggio a mezzo autobotte presso la banchina pescherecci del Porto di Portorosa)

Fermo restando quanto prescritto nel presente titolo, presso la Banchina Pescherecci del Porto di Portorosa è consentita l'effettuazione di operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte nel rispetto della seguente ulteriore prescrizione:

1. Durante le operazioni di bunkeraggio dovrà essere assicurato il servizio di vigilanza antincendio a terra da personale facente parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/ Guardia ai Fuochi con una squadra composta da almeno n.3 (tre) unità e dotata di idoneo

mezzo antincendio, come previsto dalla Legge n.690/1940 e successive modifiche ed integrazioni."

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'art. 296 del decreto legislativo n° 152 in data 03 aprile 2006, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito.

Articolo 3

(Disposizioni finali e pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo Comunale, di questa Capitaneria di Porto, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.milazzo.guardiacostiera.it/.

Milazzo, 10/09/2014

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo LO PRESTI